

Allegato II.12

Circolari INPS in materia di distacchi

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

Roma, 28 Novembre 2002

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 173

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: Regolamenti CEE: Lavoratori distaccati. Decisione CASSTM n.181 del 13.12.2000. ...

SOMMARIO:

Con la Decisione n.181/2000 la Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti ha inteso aggiornare le disposizioni contenute nelle precedenti decisioni, in particolare nella Decisione n.162/1996, alla luce della intervenuta nuova giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di trasferimento temporaneo in un altro Stato membro dei lavoratori autonomi e, in generale, sul valore probatorio del formulario di distacco E10 1 rilasciato dall' Istituzione competente dello Stato di provenienza.

PREMESSA

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti che, si rammenta, è l'organo deputato in sede comunitaria a stabilire le linee interpretative e le modalità applicative della regolamentazione comunitaria in materia, ha adottato, il 13 dicembre 2000, la Decisione n. 181 (allegato 1) sull'interpretazione del paragrafo 1 degli articoli 14, 14 bis e 14 ter del regolamento (CEE) n.1408/71, riguardanti i distacchi, rispettivamente, dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e della specifica categoria dei marittimi.

Tale Decisione, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 329 del 14 dicembre 2001, è entrata in vigore dall'1 gennaio 2002 (allegato 1).

Il Comitato misto SEE ha adottato, in data 31 maggio 2002 la Decisione n.55/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L238 del 5 settembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, inserite tra le disposizioni che si estendono agli Stati dell'Accordo SEE che non sono Stati membri dell'Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) quelle contenute nella Decisione n.181. La Decisione n.55/2002 è entrata in vigore dallo giugno 2002.

In proposito va rammentato che l'Accordo SEE ha esteso agli Stati dell'EFTA la normativa comunitaria di sicurezza sociale vigente alla data in cui è stato firmato l'Accordo stesso (2 maggio 1992). La normativa successiva è applicabile ai predetti Stati solo a seguito di adozione di apposita decisione da parte del Comitato misto SEE (vedi in proposito punto 3 della circolare n.166 del 13 giugno 1995).

La Decisione n.181 sostituisce la precedente Decisione n. 162 del 31 maggio 1996, illustrata con la circolare n. 28 del 5 febbraio 1998, della quale recepisce il contenuto, aggiornandone e ampliandone le indicazioni sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (in particolare, la sentenza FITZWILLIAM C-202/97 dell'11 febbraio 2000, la sentenza BANKS C178/97 del 30 marzo 2000 e la sentenza PLUM C-404/98 del 9 novembre 2000).

Fermo restando che le decisioni assunte in materia di distacchi soddisfano l'esigenza di fornire tutte le precisazioni necessarie a chiarire la portata dell'istituto, delimitandone i confini e contrastandone l'uso improprio, la Decisione n. 181 si occupa per la prima volta della fattispecie del trasferimento temporaneo all'estero dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, artisti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.) e detta, più in generale, una serie di indicazioni sulla casistica dei distacchi, sul rilascio e sul valore formale da attribuire all'E 101 nonché sui controlli da effettuare per garantirne il corretto utilizzo.

Nel confermare, pertanto, integralmente le istruzioni diramate con la già citata circolare n. 28 del 5 febbraio 1998, si forniscono qui appresso le ulteriori delucidazioni imposte dalla nuova Decisione della Commissione amministrativa.

1 - DISTACCO DI PERSONALE ASSUNTO PER ESSERE DISTACCATO.

La Commissione amministrativa ha ripreso in esame il caso dei lavoratori assunti per essere immediatamente distaccati in un altro Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro (v. punto 1.2.2 della circolare 28/98), in relazione al quale sussiste il presupposto imprescindibile che l'azienda interessata eserciti *di norma* la sua attività nello Stato membro in cui ha sede.

Nella Decisione n. 181 viene adesso precisato che, al fine di valutare se un'impresa ottemperi a tale requisito, svolgendo abitualmente attività di adeguata rilevanza sul territorio dello Stato in cui ha stabilito

la propria sede e se, quindi, possa essere legittimamente rilasciato un formulario di distacco per il personale di cui trattasi, debbono essere presi in considerazione un insieme di elementi, quali il luogo in cui è ubicata l'amministrazione dell'impresa, l'entità del personale amministrativo che lavora rispettivamente nello Stato di invio e in quello di distacco, il luogo in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti, la legislazione applicata nei contratti stipulati sia con i lavoratori che con i clienti, il fatturato realizzato nel corso di un determinato periodo, rispettivamente nello Stato in cui ha sede l'impresa e in quello in cui i lavoratori vengono distaccati.

E' evidente che se tali elementi assumono un peso preponderante in uno Stato diverso da quello in cui ha sede l'impresa, non potrà essere rilasciato a tale impresa il formulario E 101 per i lavoratori inviati nello Stato in cui si svolge la maggior parte della sua attività.

Ad esempio, non potrà ottenere il formulario E 101 l'impresa edile che svolge nello Stato in cui ha sede attività di mera gestione amministrativa, mentre in realtà realizza esclusivamente all'estero i lavori di costruzione che ne costituiscono l'oggetto primario.

2 - DISTACCO DEI LAVORATORI AUTONOMI.

Benché sia improprio parlare di distacchi nei confronti di lavoratori autonomi - i quali non sono inviati all'estero da altri soggetti ma vi si trasferiscono di loro propria iniziativa - nella prassi si fa uso della medesima terminologia e le procedure sono sostanzialmente identiche a quelle previste per i lavoratori subordinati.

Anche i lavoratori autonomi, per mantenere l'iscrizione al regime previdenziale del Paese in cui normalmente svolgono la loro attività, debbono quindi ottenere un formulario E 101 (e, per l'eventuale proroga, il formulario E 102) allorché si trasferiscano temporaneamente all'estero per prestare la propria opera.

Ovviamente, la prima parte del formulario E 101 sarà compilata interamente dal lavoratore medesimo mentre spetterà all'Istituzione competente (per l'Italia, all'INPS) riempire il riquadro 5, barrando, in particolare, una delle caselle relative all'articolo 14 bis, e il riquadro 6, previa effettuazione delle necessarie verifiche quanto all'iscrizione del lavoratore e al versamento dei contributi.

Si sottolinea che, in base all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-178/97 del 30 marzo 2000, al lavoratore autonomo "distaccato" all'estero è consentito esercitare qualsiasi prestazione di lavoro che non superi i dodici mesi sia essa autonoma, come nel Paese in cui risiede, sia invece subordinata.

Tuttavia, per potersi avvalere dell'art. 14 bis e, quindi, conservare l'iscrizione al regime previdenziale del Paese in cui risiede, il lavoratore in questione, durante il periodo di lavoro all'estero, dovrà mantenere nel territorio del Paese da cui proviene l'infrastruttura necessaria a proseguirvi la sua attività dopo il suo ritorno.

Per valutare la permanenza di una tale infrastruttura, si dovrà aver riguardo all'esistenza e all'uso di idonei locali nel Paese di provenienza, al versamento dei contributi e delle imposte, al possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IV A nonché all'iscrizione presso le Camere di Commercio e a ordini o organizzazioni professionali.

Occorre, infine, richiamare l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che - diversamente da quanto avviene per il lavoratore dipendente, che può non avere una posizione assicurativa preesistente al distacco - il lavoratore autonomo, prima di trasferirsi in un altro Stato membro, deve aver già esercitato per un certo

tempo la sua attività nello Stato in cui risiede e, pertanto, aver già versato la corrispondente contribuzione.

3 - RILASCIO POSTICIPATO DEL FORMULARIO E 101.

Il formulario E 101, come ribadito dalla Corte di Giustizia, può essere rilasciato n_n solo allorché il distacco sia già in corso e sia, quindi, già iniziata l'attività nell'altro Stato membro ma persino dopo che il periodo di distacco si sia concluso, vale a dire anche dopo la scadenza del periodo per il quale l'E 101 viene rilasciato.

Si rammenta che la possibilità di rilasciare il formulario E 101 a distacco già avviato era stata riconosciuta con la Decisione n. 126 del 17 ottobre 1985 della Commissione amministrativa, come precisato nella circolare n.2098 RCV dell'8 maggio 1987, parte **I**, punto 3 (v. Atti Ufficiali 1987, pag. 1111).

Naturalmente, tali situazioni dovrebbero rimanere eccezionali. Nell'eventualità che richieste di formulario E 101 siano avanzate a distacco già iniziato o decorso, le Sedi dovranno prestare particolare attenzione circa la sussistenza dei necessari requisiti, anche allo scopo di evitare contestazioni da parte dello Stato membro nel cui territorio è o è stata esercitata l'attività del lavoratore interessato.

4 - VALORE PROBATORIO DEL FORMULARIO E 101 .

Il formulario E 101, in quanto attesta l'iscrizione dei lavoratori al regime previdenziale di un determinato Stato, crea una presunzione di regolarità di siffatta iscrizione e, di conseguenza, è vincolante per l'Istituzione competente dello Stato membro in cui viene svolta l'attività, cui il distacco si riferisce. La predetta Istituzione non può, pertanto, assoggettare al proprio regime previdenziale i lavoratori in possesso di un formulario E IO 1 fintantoché il formulario stesso non venga revocato o invalidato.

Ciò può avvenire se l'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore è distaccato sollevi dubbi circa la rispondenza delle indicazioni del formulario all'effettiva situazione e, in particolare, alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni regolamentari richiamate (articoli 14, 14 bis, 14 ter del Regolamento n. 1408/71).

In tale evenienza, come già rilevato al punto 1.4 della circolare 28/98, l'Istituzione del Paese in cui si realizza il distacco, oltre a procedere di sua iniziativa ai controlli del caso, potrà chiedere ulteriori, approfonditi controlli all'Istituzione che ha rilasciato il formulario.

In questa ipotesi, le Sedi procederanno agli accertamenti richiesti che potranno riguardare, oltre all'intervenuto pagamento dei contributi e alla persistenza del legame organico tra il dipendente distaccato e il suo datore di lavoro, tutti quegli elementi menzionati al precedente punto 1 per il lavoratore subordinato ed al precedente punto 2 per il lavoratore autonomo.

Al termine del riesame, ove si riscontri la mancanza dei necessari presupposti, le Sedi dichiareranno nullo il formulario rilasciato o, nel caso che i presupposti siano venuti meno

solo in un secondo momento, procederanno alla sua revoca a datare da quel momento, dandone immediata comunicazione all'Istituzione dell'altro Stato membro.

Qualora, invece, a riesame effettuato, il formulario risulti regolare, dovrà parimenti essere resa edotta l'Istituzione dell'altro Stato membro, la quale potrà sia accettare l'esito del riesame che manifestare il proprio disaccordo.

Secondo quanto previsto al punto 9 della Decisione n.181, in caso di disaccordo persistente, l'Autorità competente potrà presentare una nota alla Commissione amministrativa, che la esaminerà per tentare di conciliare i punti di vista divergenti. A tal fine, per consentire la segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Sedi porteranno senza indugio la questione a conoscenza di questa Direzione Generale, trasmettendo tutta la corrispondenza e la documentazione acquisita.

5 - CAMPAGNA INFORMATIVA.

Nell'allegare una versione aggiornata dell'informativa (allegato 2) da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati all'atto della richiesta del formulario E 101, si raccomanda di dare alla presente circolare, così come fatto per la circolare n. 28/98, la più ampia diffusione, portandone a conoscenza le Camere di Commercio e le associazioni imprenditoriali locali, i consulenti del lavoro e gli ordini professionali.

Ad ogni buon conto, per opportuna conoscenza, si fa presente che sul sito internet www.inps.it, alla voce "Informazioni - Panorama internazionale" tra le pubblicazioni è inserito il testo dell'opuscolo edito nel 1999 dalla Commissione europea "Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea". Pur non essendo aggiornata con le disposizioni contenute nella Decisione n.181, tale pubblicazione costituisce comunque un valido supporto conoscitivo per quanto concerne la normativa comunitaria in materia di distacchi.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.
PRAUSCELLO

§Allegato 1, §Allegato 2.

DIREZIONE CENTRALE

PER I RAPPORTI E

LE CONVENZIONI

INTERNAZIONALI

Circolare n. 63

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E

PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E

PRIMARI MEDICO LEGALI

E, PER CONOSCENZA,

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI VICE COMMISSARI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI

PROVINCIALI

Regolamenti Cee n.1408/71 e n.574/72 - Disposizioni applicative concernenti l'accertamento del requisito della cittadinanza e le modalita' di rilascio dei formulari di distacco.

DIREZIONE CENTRALE

PER I RAPPORTI E

LE CONVENZIONI

INTERNAZIONALI

Roma, 24 febbraio 1994

Circolare n. 63

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E

PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E

PRIMARI MEDICO LEGALI

E, PER CONOSCENZA,

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI VICE COMMISSARI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI

PROVINCIALI

OGGETTO: Regolamenti Cee n.1408/71 e n.574/72 - Disposizioni applicative concernenti l'accertamento del requisito della cittadinanza e le modalita' di rilascio dei formulari di distacco.

1 - Art. 2, n.1 del Regolamento Cee n.1408/71-

Accertamento del requisito della cittadinanza.

Com'e' noto, i regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano, in linea di principio, ai lavoratori che hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri.

La sussistenza del requisito in parola e' stata sinora accertata soltanto con riferimento alla data di presentazione della domanda di prestazioni.

Peraltro, la Corte di Giustizia delle Comunita' europee,

investita. della decisione di una fattispecie in cui l'interessato, pur non essendo all'atto della presentazione della domanda in possesso del requisito della cittadinanza, era stato in precedenza cittadino di uno dei Paesi Cee, ha chiarito (sentenza n.10/78) che in tale ipotesi il predetto requisito deve essere valutato con riferimento ai periodi in cui e' stata espletata l'attivita' lavorativa.

La Commissione Amministrativa di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, dopo aver superato le remore e i dubbi frapposti per diversi anni da taluni Stati membri all'attuazione della sentenza, ha recentemente stabilito di applicare tale criterio a tutti i casi analoghi a quello deciso dalla Corte, al fine di garantire la presa in considerazione di tutti i periodi di assicurazione maturati in forza del diritto di uno Stato membro purché il lavoratore fosse cittadino di uno di tali Stati al momento in cui ha maturato i periodi di cui trattasi.

Il Ministero del lavoro ha, di conseguenza, invitato l'Istituto ad uniformarsi al suddetto criterio.

Pertanto, qualora un lavoratore che non abbia più la cittadinanza di uno Stato membro, chieda una prestazione ai sensi dei regolamenti Cee facendo valere periodi maturati in uno di tali Stati in epoca in cui, viceversa, possedeva la cittadinanza di uno degli Stati medesimi, tale domanda dovrà essere ugualmente istruita ai sensi delle disposizioni comunitarie dopo aver accertato il requisito della cittadinanza, all'epoca cui i periodi si riferiscono, sulla base della certificazione esibita dall'interessato.

Il principio stabilito dalla sentenza si applica d'ufficio a tutte le pratiche in corso di istruttoria non che , a quelle per le quali sia pendente ricorso amministrativo o azione giudiziaria.

Saranno, invece, riesaminate a domanda - sempreché non sia decorso il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria - le pratiche già definite alla data della presente circolare, salvo che si tratti di situazioni giuridiche divenute intangibili, com'è il caso, in particolare, delle sentenze passate in giudicato, che abbiano negato il diritto a prestazione.

2 - Artt.14 e 17 del regolamento Cee n.1408/71 - Modalità di rilascio dei formulari E 101.

Nel richiamare le istruzioni impartite in materia di distacchi con la circolare n.1061 C.I. dell'11.12.1980, non che , con la circolare n.1065 C.I. del 29.9.1981, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

2.1 - Essendo stato constatato che talvolta le S.A.P. hanno rilasciato il formulario E 101 per periodi superiori all'anno, si ribadisce che, nei casi ordinari di distacchi disciplinati dall'art.14 del Regolamento n.1408/71, l'anno costituisce il limite massimo di validità del predetto formulario, superato il quale intervengono o l'ipotesi di proroga del distacco di cui all'apposito formulario E 102 o l'altra dell'accordo tra le Autorità ministeriali degli Stati interessati, di cui all'art.17 del menzionato regolamento Cee.

Si raccomanda, pertanto, di evitare di emettere il formulario E 101 per periodi superiori ai 12 mesi.

2.2 - Per quanto concerne, in particolare, la fattispecie disciplinata dall'appena citato art.17, si rammenta che tale disposizione consente alle competenti Autorità ministeriali di concedere distacchi in deroga alle modalità indicate per i casi ordinari nell'art.14.

In proposito il Ministero del Lavoro ha rappresentato l'esigenza che, anche in tali casi, gli interessati siano muniti di formulario E 101 come, d'altronde, e' esplicitamente richiesto dall'art.11 del Regolamento n.574/72.

Pertanto le S.A.P., una volta acquisita la comunicazione dell'Autorità ministeriale sull'accordo concluso ai sensi

dell'art.17, dovranno ugualmente rilasciare il formulario E 101, barrando le apposite caselle di cui al punto 4 dello stesso. Va sottolineato che in questo caso non sussiste il divieto di rilasciare il formulario E 101 per periodi eccedenti l'anno, in quanto sul formulario medesimo dovrà essere comunque riportato l'intero periodo risultante dalla comunicazione ministeriale, anche se superiore all'anno.

f.f. IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

900403

SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI

INTERNAZIONALI 1061

CIRCOLARE N. 229

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

E, PER CONOSCENZA,

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI REGOLAMENTI CEE E CONVENZIONI

INTERNAZIONALI. LAVORATORI DISTACCATI. LAVORATORI OPTANTI. COMPILAZIONE E

RILASCIO DELLE

PREVISTE CERTIFICAZIONI.

SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI

INTERNAZIONALI 1061

ROMA, 11 DICEMBRE 1980

CIRCOLARE N. 229

AI DIRIGENTI CENTRALI E
PERIFERICI

E, PER CONOSCENZA,

AI CONSIGLIERI DI

AMMINISTRAZIONE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI

REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI

PROVINCIALI

ALL. 3

OGGETTO

REGOLAMENTI CEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. LAVORATORI DISTACCATI. LAVORATORI OPTANTI. COMPILAZIONE E RILASCIO DELLE PREVISTE CERTIFICAZIONI.

COME E' NOTO I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE STABILISCONO IL PRINCIPIO CHE IL LAVORATORE MIGRANTE DEVE ESSERE ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE NEL CUI TERRITORIO SVOLGE LA SUA ATTIVITA' LAVORATIVA.

LA PREDETTA NORMATIVA CONTIENE PERO' ANCHE, IN VIA GENERALE, DISPOSIZIONI CHE, CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI PARTICOLARI, CONSENTONO DI DEROGARE AL PRINCIPIO DI CUI SOPRA.

TALI SITUAZIONI SI POSSONO GENERALMENTE IDENTIFICARE NEL CASO DEL LAVORATORE CHE, DIPENDENTE DA UN' AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO, VIENE INVIATO, PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, NELL' ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE O CONVENZIONATO,

PER ESPLICARVI LE PRESTAZIONI DI LAVORO (DISTACCATO) OVVERO NEL CASO DEL LAVORATORE CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLE

DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO CHE SI QUALIFICA PER IL SUO PARTICOLARE STATO GIURIDICO (RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARI, UFFICI DELLA CEE, ECC.) .

IN QUESTI CASI LE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI PREVEDONO DETERMINATI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI DEGLI STATI INTERESSATI. LA COMPETENZA PER TALI ADEMPIMENTI E PER I RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI E' STATA SINORA DELL' INAM (1). A SEGUITO DELLO SCIoglIMENTO DI QUESTO ENTE, DETERMINATO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 (2), CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO SANITARIO LOCALE, TALE COMPETENZA PASSA ALL' ISTITUTO, COME DA DIRETTIVE NEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (3).

CON LE MEDESIME DIRETTIVE E' STATA DEMANDATA ALTRESI' ALL' ISTITUTO LA COMPETENZA IN MATERIA DI COMPILAZIONE DEI MODULI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, IN RELAZIONE ALLE QUALI SONO STATE GIA' EMANATE ISTRUZIONI CON LA CIRCOLARE N. 1060 C.I. - N. 576 RG. - N. 214 B/194 DEL 27 SETTEMBRE 1980 (4). ULTERIORI ISTRUZIONI RELATIVE AI SUDETTI ADEMPIMENTI SARANNO IMPARTITE CON CIRCOLARE A PARTE.

1. - DISTACCO.

COME SI E' ACCENNATO, IL LAVORATORE OCCUPATO ALLE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA CON SEDE IN ITALIA, CHE VIENE DISTACCATO NEL TERRITORIO DI ALTRO PAESE MEMBRO DELLA CEE O CONVENZIONATO CON L'ITALIA, PUO' ESSERE O RESTARE ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE NAZIONALE.

TALE DEROGA AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E' CONSENTITA PER UN PERIODO FISSATO SOLITAMENTE IN 12 MESI (5) DI NORMA PROROGABILE PER UN EGUALE PERIODO.

PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA PROROGA SI RINVIA AL PUNTO 2. VA ANCHE TENUTO PRESENTE CHE I REGOLAMENTI CEE E LE CONVENZIONI BILATERALI CONTENGONO GENERALMENTE DISPOSIZIONI CHE CONSENTONO ALLE AUTORITA' COMPETENTI (MINISTERI) DEI PAESI INTERESSATI DI MODIFICARE, DI COMUNE ACCORDO, LA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI INNANZI ILLUSTRATE RELATIVAMENTE AD ALCUNI LAVORATORI O GRUPPI DI LAVORATORI.

LE CONDIZIONI PER POTER DEROGARE TEMPORANEAMENTE ALL' OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO IL PAESE D'OCCUPAZIONE NON SONO IDENTICHE IN TUTTE LE CONVENZIONI E NEI REGOLAMENTI CEE (6).

PERTANTO SI E' RITENUTO DI DOVER RIPORTARE NELL' ALLEGATO N. 1 LE DISPOSIZIONI CONVENZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE ALLE DEROGHE STESSE CHE GIA' SONO STATE DI VOLTA IN VOLTA ILLUSTRATE NELLE CIRCOLARI APPLICATIVE EMANATE DA QUESTA SEDE CENTRALE, PURE MENZIONATE NEL MEDESIMO ALLEGATO.

NEI CASI DI DISTACCO, L'ISTITUZIONE DEL PAESE SOTTO LA CUI LEGISLAZIONE IL LAVORATORE DEVE ESSERE O RIMANERE ASSICURATO E' TENUTA A RILASCIARE (7), A RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO O DEL LAVORATORE, UN DOCUMENTO DENOMINATO "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE" (O DI DISTACCO) CHE HA LA FUNZIONE DI ATTESTARE, NEI CONFRONTI DELL' ISTITUZIONE CORRISPONDENTE DELL' ALTRO PAESE, IL SUSSISTERE O IL PERMANERE DELL' OBBLIGO ASSICURATIVO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E, QUINDI, DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA (8) .

I FAC-SIMILI DI DETTI CERTIFICATI SONO RIPORTATI NELL' ALLEGATO N. 2. LE SEDI, PER IL MOMENTO, POSSONO REPERIRLI PRESSO LE STRUTTURE DELL' EX INAM OVVERO RIPRODURLI A CICLOSTILE (PER GLI USA E IL CANADA NE SONO GIA' IN POSSESSO) (9).

IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PUO' ESSERE RICHIESTO TANTO DAL LAVORATORE CHE DAL DATORE DI LAVORO. TUTTAVIA SI E' PROVVEDUTO A PREDISPORRE UN APPOSITO MODULO DI DOMANDA (V. ALLEGATO N. 3) SOLTANTO PER IL CASO DI RICHIESTA AVANZATA DAL DATORE DI LAVORO ESSENDO QUESTA IPOTESI PIU' RICORRENTE. INFATTI, ANCHE QUANDO LA RICHIESTA PROVIENE DAL LAVORATORE, SOLTANTO IL DATORE DI LAVORO PUO' DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELL' OBBLIGO

ASSICURATIVO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DI CUI DISPONE IL DISTACCO.

ANCHE IL SUDDETTO MODULO POTRA' ESSERE TEMPORANEAMENTE RIPRODOTTO LOCALMENTE CON I MEZZI A DISPOSIZIONE DELLE SEDI.

NELLA RICHIESTA DEVE ESSERE INDICATA LA NORMA INTERNAZIONALE DI CUI SI CHIEDE L'APPLICAZIONE E ATTESTATO IL SUSSISTERE DELLE CONDIZIONI STABILITE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA STESSA.

ALLA RICHIESTA DEVONO ESSERE ALLEGATI ALCUNI ESEMPLARI DEL "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE" GIA' COMPILATO NELLA PARTE RELATIVA AI DATI INDIVIDUALI DEL LAVORATORE E DELL' IMPRESA. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE ALLEGATI 3 O 4 ESEMPLARI DI TALE CERTIFICATO, A SECONDA CHE DEBBA O MENO ESSERNE INVIATO UN ESEMPLARE ALLA ISTITUZIONE INTERESSATA, COME PRECISATO PIU' AVANTI.

LA RICHIESTA VA COMPILATA SBARRANDO LE CASELLE CHE ALLE VARIE SITUAZIONI E AI REQUISITI OCCORRENTI PER IL "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE" E COMPLETANDO GLI SPAZI E LE INDICAZIONI RICHIESTE.

LE SEDI, RICEVUTA LA DOMANDA, VERIFICHERANNO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI IN QUESTIONE ED IN PARTICOLARE ACCERTERANNO:

- LA SUSSISTENZA DELL' OBBLIGO DEI VERSAMENTI ALLA ASSICURAZIONE ITALIANA IN FAVORE DEL LAVORATORE INTERESSATO (DA VERIFICARE SECONDO I CONSUETI CRITERI ADOTTATI PER I LAVORATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO);

-L'ISCRIZIONE O L' ISCRIVIBILITA' ALL' INPS DELL' IMPRESA INTERESSATA.

DOVRA' QUINDI ESSERE ACCERTATA L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE I REGOLAMENTI CEE O I SINGOLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI VOLTA IN VOLTA PREVEDONO.

OVE RISULTINO SUSSISTERE TALI CONDIZIONI, LE SEDI RILASCIERANNO AL RICHIEDENTE DUE COPIE (UNA PER IL DATORE DI LAVORO E UNA PER IL LAVORATORE) DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA SEDE E DELLA DATA DI RILASCIO, CON IL TIMBRO E LA FIRMA DELL' ADDETTO AL REPARTO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E CON L'INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE COMUNITARIA O CONVENZIONALE IN BASE ALLA QUALE IL LAVORATORE PUO' ESSERE O RIMANERE ASSICURATO PRESSO L' INPS.

LE SEDI PROVVEDERANNO ALTRESI' AD INVIARE UNA COPIA DEL CERTIFICATO ALLA COMPETENTE ISTITUZIONE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE PRESTA TEMPORANEAMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' ALLORCHE' SI TRATTI DI DISTACCHI IN BELGIO, NEL PRINCIPATO DI MONACO, NEGLI USA, IN CANADA E IN ARGENTINA, PAESI PER I QUALI LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI RISPETTIVI ACCORDI PREVEDONO TALE ADEMPIMENTO.

LA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE SARA' QUINDI ARCHIVIATA NEL FASCICOLO D'ISCRIZIONE DELL' AZIENDA, QUALORA SI TRATTI DI AZIENDE ISCRITTE, OVVERO, NEL CASO DI AZIENDE NON ANCORA ISCRITTE, IN UN FASCICOLO APPOSITAMENTE INTESTATO E CONSERVATO IN ORDINE ALFABETICO A CURA DELL' ADDETTO ALLO SCHEDARIO AZIENDE. IN TALE ULTIMO CASO ANDRA' ANCHE INTESTATA UNA SCHEDELA CON LA DENOMINAZIONE DELL' AZIENDA E LA MENZIONE DELLA DISPOSIZIONE COMUNITARIA O CONVENZIONALE AI SENSI DELLA QUALE SI DEROGA ALLA APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE E' TEMPORANEAMENTE OCCUPATO.

LA COPIA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CHE RIMANE ALLA SEDE COMPETENTE, NONCHE' L'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI OPZIONE NEI CASI IN CUI E' RICHIESTA, SARA' INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DEL LAVORATORE CHE DOVRA' ESSERE APPOSITAMENTE INTESTATO SE NON GIA' ESISTENTE.

INFINE, SI DEVE ACCENNARE ALLA SITUAZIONE INVERSA A QUELLA SINORA DESCRITTA. ALLA SITUAZIONE CIOE' DEL LAVORATORE DIPENDENTE DA UN' IMPRESA STRANIERA ED OCCUPATO IN ITALIA CHE RESTA ASSOGGETTABILE ALLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE DEL PAESE DOVE HA SEDE L'IMPRESA. IN TALE SITUAZIONE L'ISTITUZIONE COMPETENTE DI QUEST' ULTIMO PAESE DEVE RILASCIARE UN CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

IN ALCUNI ACCORDI (USA, CANADA, MONACO E ARGENTINA) E' PREVISTO CHE COPIA DI TALE CERTIFICATO DEVE ESSERE INVIATA ALL' ORGANISMO COMPETENTE DEL PAESE DI OCCUPAZIONE CHE PER L'ITALIA E' L' INPS.

I CERTIFICATI CHE PERVERRANNO ALLE SEDI DELL' ISTITUTO IN APPLICAZIONE

DELLE PREDETTE DISPOSIZIONI DEVONO ESSERE CONSERVATI NEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI INTERESSATI CHE, SE NON ESISTENTI, DEVONO ESSERE APPOSITAMENTE INTESTATI.

2. - PROROGA DEL DISTACCO.

NEI CASI IN CUI LA DURATA DEL DISTACCO DEBBA PROTRARSI OLTRE IL PERIODO MASSIMO STABILITO, LA NORMATIVA INTERNAZIONALE PREVEDE GENERALMENTE CHE IL LAVORATORE POSSA CONTINUARE A RIMANERE ASSOGGETTATO PER UN PERIODO DI UGUALE DURATA ALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI PROVENIENZA PURCHE' VI SIA IL CONSENSO ALLA PROROGA DA PARTE DELL' AUTORITA' COMPETENTE DEL PAESE NEL CUI TERRITORIO IL LAVORATORE E' OCCUPATO (NELL' ALLEGATO N. 2 SONO RIPORTATE ANCHE LE NORME DEI REGOLAMENTI CEE E DELLE CONVENZIONI BILATERALI CHE DISCIPLINANO QUESTI CASI).

LA RICHIESTA DELLA PROROGA DEVE ESSERE INOLTRATA, DAL DATORE DI LAVORO, ALLA PREDETTA AUTORITA' PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DEL DISTACCO GIA' AUTORIZZATO.

PER LA RICHIESTA DI PROROGA E' NORMALMENTE PREVISTO UN APPOSITO MODULO CHE CONTIENE ANCHE UNA PARTE DESTINATA ALL' AUTORITA' COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE. NELL' ALLEGATO N. 2 SONO RIPORTATI I FAC-SIMILI DI TALE MODELLO, CONCORDANTI DALLE AUTORITA' DEI PAESI INTERESSATI.

L'ORGANO CHE CONCEDE L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA UNA COPIA DELL' ATTO PER IL DATORE DI LAVORO, UNA PER IL LAVORATORE ED UNA PER L' ISTITUZIONE COMPETENTE DEL PAESE CHE HA EMESSE IL CERTIFICATO DI DISTACCO (PAESE SEDE DELL' IMPRESA).

NEI CASI DI PROROGA DEL DISTACCO LE SEDI NON DEVONO EFFETTUARE

ADEMPIMENTI PARTICOLARI. ED INFATTI, SE LA PROROGA RIGUARDA UN LAVORATORE CHE RESTA ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, LA SEDE, CHE A SUO TEMPO HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, RICEVERA' DALL' AUTORITA' DEL PAESE DOVE L' ATTIVITA' VIENE SVOLTA UNA COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA STESSA. TALE DOCUMENTO ANDRA' CONSERVATO NEL FASCICOLO PERSONALE DEL LAVORATORE.

SE INVECE LA PROROGA RIGUARDA UN LAVORATORE OCCUPATO IN ITALIA CHE RIMANE ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE STRANIERA, L' AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE NE INVIA COPIA ALL' ISTITUTO DEL PAESE LA CUI LEGISLAZIONE SI APPLICA.

LE DISPOSIZIONI NON PREVEDONO CHE NE DEBBA ESSERE DATA NOTIZIA ALL' ISTITUTO.

3. - POSIZIONI DI LAVORO PARTICOLARI.

IN PREMESA E' STATO ANTICIPATO CHE, IN DEROGA AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA', I LAVORATORI CITTADINI DI UNO STATO OCCUPATI IN UN ALTRO STATO ALLE DIPENDENZE. DI DETERMINATI DATORI DI LAVORO POSSONO CHIEDERE DI ESSERE O RIMANERE ASSOGGETTATI ALLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE DELLO STATO DI CUI SONO CITTADINI.

LE NORME DEI REGOLAMENTI CEE E DELLE CONVENZIONI BILATERALI (10) CHE PREVEDONO TALE POSSIBILITA', RIGUARDANO, IN GENERALE:

- I LAVORATORI OCCUPATI NELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O CONSOLARI ITALIANE ALL' ESTERO, SEMPRECHE' NON SI TRATTI DI IMPIEGATI GOVERNATIVI (11);

- I LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO PRIVATO DEGLI AGENTI E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI;

- I LAVORATORI OCCUPATI ALLE DIPENDENZE DELLA CEE IN QUALITA' DI AGENTI AUSILIARI.

LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE O CONVENZIONALI DI CUI SOPRA SI DIFFERENZIANO TRA LORO SIA PER QUANTO CONCERNE I SOGGETTI CUI SONO APPLICABILI SIA PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' PER

ESERCITARE IL DIRITTO DI SCELTA.

NORMALMENTE E' PREVISTA, NEI CASI IN ESAME, UNA ESPlicita DICHIARAZIONE DI OPZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA O FATTA PERVENIRE ALLA ISTITUZIONE DEL PAESE ALLA LEGISLAZIONE DEL QUALE SI INTENDE RESTARE O ESSERE ASSOGGETTATI.

PER LE DICHIARAZIONI CHE VERRANNO PRESENTATE ALLE SEDI DELL' ISTITUTO, QUEST' ULTIME DOVRANNO RILASCIARE UN ATTESTATO DI ASSOGGETTAMENTO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA CONTENENTE MENZIONE DELLA NORMA COMUNITARIA O CONVENZIONALE AI SENSI DELLA QUALE L'OPZIONE E' STATA ESERCITATA.

NEL CASO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE E L'ATTESTATO DI ASSICURAZIONE DEVONO ESSERE REDATTI SUL MODELLO E 103 (V. ALLEGATO N. 2) CON LE MODALITA' INDICATE SUL MODELLO STESSO.

NEL CASO DI APPLICAZIONE DEI REGIMI CONVENZIONALI BILATERALI, TRANNE CHE PER LA JUGOSLAVIA, NON SONO PREVISTI APOSITI MODULI PER CUI LA DICHIARAZIONE DI OPZIONE E IL RELATIVO ATTESTATO VANNO COMPILATI SECONDO UNO SCHEMA LIBERO.

LE DICHIARAZIONI DI OPZIONE ANDRANNO ARCHIVIAE NEL FASCICOLO PERSONALE DEL LAVORATORE INTERESSATO.

* * *

_OLTRE A TENER PRESENTI LE ISTRUZIONI IMPARTITE CON LA PRESENTE CIRCOLARE LE SEDI, NEL PORRE IN ESSERE I NUOVI ADEMPIMENTI LORO DEMANDATI, SI POTRANNO AVVALERE DELLA ESPERIENZA E DELLA COLLABORAZIONE DELLE UNITA' DELL' EX INAM CHE SONO STATE SENSIBILIZZATE, CON OPPORTUNA CIRCOLARE, AD ADOPERARSI PER FACILITARE AL MASSIMO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL' ISTITUTO.

IL FF DIRETTORE GENERALE

MEREU

(1) PER QUANTO RIGUARDA LE CONVENZIONI ITALO-STATUNITENSE, ITALO-CANADESE E ITALO-QUEBECCHESE, A TALI ADEMPIMENTI HA SEMPRE PROVVEDUTO L'ISTITUTO, V. CIRCO N. 700 CI DEL 13 MARZO 1979, PARTE I,

PUNTI 5.5 E 6 (V. "ATTI UFFICIALI", 1979, PAG. 727); CIRCO N. 800 CI DEL 1 FEBBRAIO 1980, PARTE I, PUNTI 3.4 E 4 (V. "ATTI UFFICIALI", 1980, PAG. 332).

(2) V. "ATTI UFFICIALI", 1978, PAG. 2355.

(3) CIRCA GLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI GLI ISCRITTI A FONDI DI PREVIDENZA (INPDAI, INPGI, ECC.) NON GESTITI DALL' INPS, IL MINISTERO DEL LAVORO HA PREANNUNCIATO CHE LA COMPETENZA PER TALI ADEMPIMENTI SARA' UGUALMENTE AFFIDATA ALL' ISTITUTO. SI FA RISERVA PERTANTO DI FORNIRE, APPENA POSSIBILE, LE RELATIVE ISTRUZIONI OPERATIVE.

(4) V. "ATTI UFFICIALI", 1980, PAG. 2481.

(5) PER GLI STATI UNITI NON CI SONO LIMITI; IN CANADA E NEL QUEBEC, I SPAGNA E NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IL DISTACCO PUO' DURARE SINO A 24 MESI; IN AUSTRIA E NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SOLTANTO 6 MESI.

(6) SI RITIENE UTILE RICHIAMARE L'ATTENZIONE SULLA PECURIALITA' CHE PRESENTA IN MATERIA LA CONVENZIONE CON GLI STATI UNITI D'AMERICA CONSEGUENTE ALLE CARATTERISTICHE DELLA LEGISLAZIONE STATUNITENSE IN BASE ALLA QUALE LE AZIENDE DEBONO ASSICURARE I PROPRI DIPENDENTI, CITTADINI AMERICANI, ANCHE SE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE. IN PROPOSITO SI RINVIA ALLA CIRCOLARE N. 700 CI DEL 13 MARZO 1979, PARTE I, PUNTO 6.

(7) L'ISTITUZIONE COMPETENTE DEVE LIMITARSI A PRENDERE ATTO DELL' AVVENUTO DISTACCO E RILASCIARE LA PREVISTA CERTIFICAZIONE, SEMPRECHE' ESISTANO I PRESUPPOSTI RICHIESTI. DETTA ISTITUZIONE NON HA LA DISCREZIONALITA' DI CONSENTIRE O MENO CHE IL LAVORATORE INTERESSATO RESTI ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE.

INVECE, NEL CASO DI PROROGA DEL DISTACCO, E' NECESSARIA LA PREVENTIVA

AUTORIZZAZIONE DELLA AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE DEL PAESE OVE IL LAVORATORE E' STATO DISTACCATO (V. 2).

(8) PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO A GODERE DELLA ASSISTENZA SANITARI NEL PAESE DI OCCUPAZIONE, AI LAVORATORI DISTACCATI DEVE ESSERE RILASCIATO UN APPOSITO CERTIFICATO DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI. TUTTAVIA, PER IL BRASILE, SECONDO QUANTO DISPONE L'ACCORDO AMMINISTRATIVO, IL CERTIFICATO DI DISTACCO DOVREBBE VALERE ANCHE PER L'ASSISTENZA MALATTIA. A QUEST' ULTIMO PROPOSITO SI FA RISERVA DI ULTERIORI DISPOSIZIONI DOPO AVER PRESO CONTATTI CON LE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI.

(9) NEL CASO DI DISTACCO IN UN PAESE PER IL QUALE NELL' ALL. 2 NON E' RIPORTATO LO SCHEMA DEL CERTIFICATO IN QUESTIONE, LE SEDI POSSONO RILASCIARE UN ATTESTATO A SCHEMA LIBERO TENENDO PRESENTE IL TESTO IN USO PER LA CEE.

(10) V. ALLEGATO N. 1

(11) AI SENSI DEGLI ACCORDI CON IL CANADA E CON IL QUEBEC POSSONO OPTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA, PER UN PERIOD MASSIMO DI 24 MESI, ANCHE I CITTADINI ITALIANI CHE SIANO OCCUPATI LOCALMENTE NEL CANADA E NEL QUEBEC, QUALI IMPIEGATI GOVERNATIVI. V.

IN PROPOSITO CIRCO N. 800 CI DEL 1 FEBBRAIO 1980, PAR. 3.2

ALLEGATO 1

L..

CC_UMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (VEDI DOCUMENTO CARTACEO)

ALLEGATO 2

[COMUNITA' EUROPEA

REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE (VEDI DOCUMENTO CARTACEO)

ALLEGATO 3

(VEDI DOCUMENTO CARTACEO)

CCC

CORRISPONDONO RILASCIO DEL CON LE NOTIZIE